

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LA GLORIA, ANIASI, LANDI

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti urgenti
a favore dei portatori di invalidità

Presentata il 27 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli handicappati, come dimostrano gli studi e le indagini compiute da autorevoli organismi (ed anche dal Ministero della pubblica istruzione), ha assunto aspetti così drammatici da far sembrare quasi superflua l'indicazione dei motivi politici, etici e sociali che ci inducono a presentare questa proposta di legge.

In un Paese economicamente avanzato in cui il sistema delle assicurazioni e dell'assistenza sociale ha assunto per tanti aspetti proporzioni forse eccessive, è, a dir poco, deprecabile che all'unica categoria veramente bisognevole sia negata una seria ed adeguata forma di tutela.

Riteniamo qui superfluo rammentare che l'articolo 32 della Costituzione garantisce a tutti il diritto alla salute e che l'articolo 31 della Costituzione assicura

tutela alla gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo. Ma non è inutile ricordare che, per quanto attiene agli handicappati, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che con gli articoli 2, primo comma, numero 4), e 26, poneva tra i suoi principali obiettivi la riabilitazione dei soggetti minorati, è finora rimasta sulla carta.

Come abbiamo detto, comunque, è inutile in questo caso richiamarci ai principi contenuti nella Carta Costituzionale o nelle varie leggi ordinarie: il problema degli handicappati è un problema morale che pesa urgentemente su tutti, anche su coloro che credono che la politica non sia un fatto di coscienza.

È doloroso pensare che in un Paese in cui il denaro pubblico viene a volte usato per i motivi più futili, non si trovino le

risorse per dare una risposta adeguata a questo settore.

Il punto di partenza, che riassume la posizione socialista sul problema, è che gli handicappati non vadano considerati soggetti « diversi » e come tali bisognevoli di assistenza. Si tratta, a nostro avviso, se mai, di una delle classiche ipotesi in cui, in omaggio al principio fondamentale contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona.

Tutto qui sta, a ben vedere, il problema degli handicappati e proprio qui vanno individuate le responsabilità di tutta la classe politica italiana.

A noi sembra, pertanto, che partendo da tali basilari principi occorra provvedere al più presto, non rimandando la soluzione del problema in eterno.

L'anno internazionale delle persone handicappate si è concluso con molti dibattiti e molte manifestazioni celebrative, ma è venuto il momento di compiere scelte concrete e razionali per l'integrazione e la partecipazione reale alla vita sociale del Paese dei portatori di invalidità.

Sono tuttora da attuare la riforma dell'assistenza e dei servizi sociali, la nuova disciplina organica delle assunzioni obbligatorie, l'obbligatorietà delle norme esistenti in materia di barriere architettoniche e il progetto « obiettivo handicappati » del piano sanitario nazionale. Per la maggior parte di questi provvedimenti si prevedono tempi tecnici relativamente lunghi, data la complessità delle materie e le diverse istanze politiche, associative ed organizzative che vi sottendono.

In considerazione di ciò, con la presente proposta di legge-delega intendiamo proporre, per una rapida approvazione, alcune misure urgenti che riflettono situazioni e difficoltà che non possono ulteriormente attendere. Si tratta di risposte ad istanze che si inseriscono in una visione globale e coordinata della riabilitazione,

dell'assistenza e dei servizi sociali per gli handicappati e le loro famiglie.

In particolare, l'articolo 2 esprime la volontà secondo la quale le indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili devono essere concesse in base agli stessi criteri per i quali è stata riconosciuta ai ciechi assoluti, cioè come contributo alla vita attiva. Purtroppo la difettosa stesura della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha consentito interpretazioni restrittive, per cui l'indennità di accompagnamento si è trasformata di fatto in un « supplemento » della pensione di inabilità (articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118). Tale orientamento ha inoltre, per le sue strette correlazioni con la legislazione in materia di formazione professionale e di collocamento al lavoro, innescato un meccanismo di tipo assistenzialistico, che induce migliaia di handicappati medio-gravi a rinunciare ad attività riabilitative e di recupero funzionale e ad eventuali occupazioni pur di ottenere la immediata erogazione di un beneficio economico. Pertanto, quella che doveva essere una buona legge è diventata un provvedimento due volte ingiusto, sia perché esclude la sua originaria utenza, sia perché induce tanti handicappati alla rinuncia ed alla passività.

Si propone inoltre l'abrogazione della norma che non consente la concessione dell'indennità di accompagnamento alle persone ricoverate. Nella realtà sono proprio questi handicappati che spesso hanno più bisogno di possibilità e di occasioni per crearsi una vita di relazione.

I limiti di reddito per la concessione della pensione ai ciechi assoluti, agli invalidi civili totalmente inabili e ai sordomuti, così come sono stati stabiliti dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, risultano ancora tanto al di sotto del minimo vitale che è necessario stabilire che, oltre ai meccanismi di perequazione automatica, le pensioni e gli assegni possano essere detratti dal calcolo del reddito complessivo agli effetti dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): a ciò provvede l'articolo 3.

Si prevede anche che nell'arco di un triennio le pensioni e gli assegni assistenziali vengano equiparati ai minimi delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Un'altra disposizione concerne la pensione di reversibilità ai figli totalmente inabili dei dipendenti statali, per la quale sono richieste oggi condizioni di assoluta indigenza.

L'articolo 5 propone, in attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione, nonché dei principi contenuti nella recente legge quadro in materia di diritti delle persone handicappate, prestazioni e servizi per i soggetti definiti handicappati gravi o gravissimi.

L'articolo 8 prevede alcune forme di sussidi e di contributi compensativi per facilitare l'attività lavorativa e professionale degli handicappati medio-gravi.

L'articolo 9 propone l'estensione del concetto di protesi al fine di adeguarlo ai recenti progressi tecnologici, specie nel campo dell'elettronica e della miniaturizzazione.

Con l'articolo 10, per evidenti motivi di perequazione e di uguaglianza, vengono estese agli handicappati civili totalmente inabili alcune facilitazioni relative al tempo libero.

Si tratta di un pacchetto di misure che, se non risolve definitivamente e adeguatamente il problema, quanto meno tenta di dare una prima risposta alle giuste richieste che provengono da più parti e che un Paese civile non può ignorare.

Sottoponiamo, pertanto, al vostro esame la presente proposta di legge confidando nell'unanimità dei consensi per avviare quella promessa di riforma, più volte assicurata nel corso degli anni e solennemente proclamata nell'anno internazionale degli handicappati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme a favore dei portatori di invalidità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformandosi ai suoi principi e criteri direttivi, anche in attuazione delle legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 2.

(Indennità di accompagnamento).

1. Per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, indipendentemente dalla diminuzione della capacità lavorativa, è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una delle seguenti condizioni:

a) impossibilità assoluta di deambulare senza l'aiuto continuo di un accompagnatore;

b) necessità di assistenza continuativa per adempiere gli atti quotidiani della vita.

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è abrogato.

ART. 3.

(Prestazioni economiche).

1. Tutte le pensioni e gli assegni di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, sono detraibili dai redditi personali dei beneficiari.

2. A partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché l'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono equiparati ai minimi delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato.

4. Le pensioni dei dipendenti statali sono reversibili a favore dei figli totalmente inabili, purché questi non godano di un reddito, proveniente da qualsiasi fonte, superiore a quello previsto per la pensione di inabilità di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 4.

(Handicappati gravi).

1. Sono handicappati gravi i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nei confronti dei quali siano inoltre accertate almeno due delle seguenti condizioni:

a) mancanza assoluta di autonomia motoria o motricità incontrollata;

b) mancanza di capacità di comunicazione o comunicazione per sordi prelinguali;

c) mancanza di autosufficienza e di coscienza rispetto alle funzioni elementari della vita, come l'alimentazione, l'igiene personale, il controllo degli sfinteri. All'accertamento dello stato di handicappato grave provvede l'ufficiale sanitario del comune di residenza del soggetto handicappato.

ART. 5.

(Prestazioni a favore degli handicappati).

1. Le unità sanitarie locali provvedono, a favore degli handicappati gravi:

a) alla raccolta di dati e a servizi di consulenza ed assistenza;

b) alla cura e riabilitazione;

c) alle prestazioni di assistenza familiare.

2. Qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di offrire, direttamente o mediante convenzioni stipulate con istituti esistenti nella regione, i servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ne informano la regione, che, anche ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ne tiene conto in sede di redazione del piano sanitario di cui alla medesima legge 23 dicembre 1978, n. 833, motivando ogni eventuale decisione.

ART. 6.

(Agevolazioni fiscali a favore di genitori e familiari di handicappati).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dalla determinazione del reddito complessivo dichiarato del genitore o del familiare, che ha a carico un handicappato grave convivente, si deduce una somma di lire 6.000.000, purché il reddito stesso non sia superiore a lire 15.000.000.

2. Ogni trasferimento di patrimonio a titolo gratuito destinato a favore dell'handicappato grave è esente da imposte dirette reali e dall'imposta di successione.

3. Il Ministro delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'attuazione degli sgravi fiscali previsti dal presente articolo.

ART. 7.

(Agevolazioni per i lavoratori genitori di handicappati).

1. Il genitore o il familiare che assista di continuo un handicappato grave, qualora non goda di migliori condizioni, usufruisce di diritto delle normali assicurazioni previdenziali e sociali e di un trattamento pensionistico erogato con l'ammontare e le modalità dei minimi delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrante in vigore della presente legge, definisce le procedure e le condizioni di immatricolazione.

2. Il genitore o il familiare lavoratore che assista di continuo un handicappato grave può lavorare a tempo ridotto. Per i figli handicappati gravi l'ammontare degli assegni familiari è triplicato.

3. L'indennità giornaliera di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevata al 50 per cento della retribuzione giornaliera per i lavoratori e le lavoratrici che si avvalgono del prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

ART. 8.

(Contributi compensativi per consentire l'attività lavorativa).

1. Il lavoratore handicappato con una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, che eserciti attività professionale o lavoro dipendente e che dimostri che il loro esercizio impone spese supplementari derivanti dall'*handicap*, ha diritto a sussidi o contributi compensativi.

2. I contributi ed i sussidi compensativi, che possono essere concessi per spese reali supplementari connesse con l'*handicap*, sono erogati dai comuni, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. I contributi ed i sussidi compensativi possono essere attribuiti sia per spese correnti e ordinarie sostenute per recarsi al posto di lavoro con mezzi di trasporto pubblico o privato, sia per spese eccezionali quali l'acquisto, a credito o in contanti, di macchine e strumenti che permettano l'esercizio dell'attività lavorativa o professionale, o l'adattamento di un autovettura, a condizione che le spese si riferiscano a oggetti o beni di esclusiva proprietà dell'interessato.

4. Le domande di contributo e di sussidio, corredate da preventivi, fatture e documentazione giustificativa delle spese sostenute, sono indirizzate al sindaco, che verifica la validità dei documenti, valuta l'entità delle spese supplementari e stabilisce la percentuale del contributo o del sussidio e la sua periodicità.

5. Dai contributi ordinari per spese supplementari correnti sono esclusi i beneficiari dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

6. Dai contributi straordinari sono esclusi i possessori di un reddito personale superiore a lire 10 milioni annui.

ART. 9.

(Protesi).

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono inseriti ed omologati apparecchi e attrezzature elettroniche, sistemi *possum* ed altri sussidi tecnici che permettono di compensare le difficoltà gestuali, di comunicazione e di apprendimento dei portatori di *deficit* fisici o sensoriali.

ART. 10.

(Tempo libero e vita di relazione).

1. Le esenzioni e le facilitazioni relative ai trasporti, ai pubblici spettacoli, al

canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, alle manifestazioni sportive, previste per i grandi invalidi di guerra, sono estese ai soggetti inabili di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 11.

(Invalidità e attività lavorativa).

1. I bandi di concorso per l'accesso ad impieghi nella Pubblica Amministrazione possono prevedere l'accertamento del possesso delle capacità atte ad espletare le mansioni richieste, anche con l'adattamento dei mezzi e degli strumenti di lavoro, e che i singoli vincitori non siano affetti da gravi malattie infettive. In tal caso l'assunzione è sospesa fino al tempo dell'avvenuta guarigione.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.